



Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
18^ Seduta
Mercoledì 19 maggio 2021

Deliberazione n. 121 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Ulteriori norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005.

Presidente: Giovanni Arruzzolo
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 22, assenti 8

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati, separatamente, i quattro articoli per come emendati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 22, a favore 21, astenuto 1 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 24 maggio 2021

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 121 del 19 maggio 2021

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

ULTERIORI NORME DI SALVAGUARDIA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO. INTEGRAZIONI AGLI ARTICOLI
14 E 27 DELLA L.R. 17/2005

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 maggio 2021.

Reggio Calabria, 24 maggio 2021

IL PRESIDENTE
(Giovanni Arruzzolo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE

La legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) ha delegato, ai sensi dell'articolo 4, alle Amministrazioni comunali l'esercizio delle funzioni amministrative attive sulle aree del demanio marittimo, conservando in capo alla Regione Calabria le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza (articolo 3). Con legge regionale n. 13 del 29 giugno 2020, al fine di contenere gli effetti socio-economici negativi sul territorio calabrese determinati dalla emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19, sono state introdotte modifiche di carattere temporaneo alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, con lo scopo di contemperare da un lato le esigenze dell'uso pubblico del demanio marittimo e della libera balneazione e dall'altro le esigenze delle attività turistico-ricreative, con particolare riferimento agli stabilimenti balneari; inoltre, diminuendo la percentuale di spiaggia libera e affidandone una percentuale maggiore alla vigilanza degli stabilimenti balneari, viene garantito un più scrupoloso rispetto delle misure di prevenzione sanitaria (quali il distanziamento, le misure igieniche, etc.) imposte dalle linee guida ministeriali. Le modifiche hanno riguardato gli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005.

L'articolo 14, rubricato "Norme di salvaguardia", disciplina le concessioni che possono essere rilasciate nelle more dell'approvazione del Piano Comunale di Spiaggia.

La norma, introdotta al numero 3) della lettera b) dalla citata l.r. n.13/2020, vigente per la sola stagione balneare 2020, prevedeva che, su richiesta dei titolari di stabilimenti balneari autorizzati alla posa di attrezzature balneari mobili (ombrelloni e sdraio), i Comuni potessero concedere l'area "interposta" o "interclusa" - non oggetto di concessione - esistente tra le strutture di servizio poste a monte dell'arenile e quella a valle adibita alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché dell'area a monte della medesima concessione, fino al limite del confine demaniale o della viabilità, per la mera posa di ombrelloni e sdraio, giochi, verde, parcheggi, senza alcuna realizzazione di opere. Tali disposizioni erano ritenute valide ed applicabili, in generale, in assenza di Piano Comunale delle Spiagge approvato (atteso, in questo caso, il carattere della stagionalità delle concessioni); in presenza di Piano Comunale delle Spiagge approvato, la norma aveva validità esclusivamente per la stagione estiva 2020.

Parimenti, la citata legge regionale n.13/2020 ha apportato modifiche di carattere provvisorio all'art. 27, rubricato "Norma Transitoria", con efficacia limitata alla sola stagione 2020. Si premette che la legge regionale n. 17/2005, come integrata dalle previsioni del Piano di Indirizzo Regionale (PIR) adottato con deliberazione del Consiglio regionale n.147/2007, prevede il divieto di ampliare il fronte mare dell'area assentita in concessione, anche al fine di garantire la fruizione della libera balneazione.



Consiglio regionale della Calabria

Al fine di contenere gli effetti socio-economici sul territorio calabrese determinati dalla emergenza sanitaria e nell'intento di contemperare le esigenze dell'uso pubblico del demanio marittimo e della libera balneazione con le esigenze delle attività turistico- ricreative, con particolare riferimento agli stabilimenti balneari, è stata prevista, in deroga al regime ordinario, la facoltà dei Comuni di concedere un'estensione dell'area in concessione mediante ampliamento del fronte-mare sino al massimo del 30% di quello relativo alla concessione demaniale in essere, nel rispetto di particolari condizioni dettagliate nell'articolato, esclusivamente per la stagione balneare 2020 e su richiesta dei titolari di concessione.

Le disposizioni transitorie proposte venivano applicate sia in presenza che in assenza di PCS approvato.

Atteso il perdurare della situazione emergenziale derivante dall'epidemia SARS-COVID-19, a tutt'oggi ancora in atto, che ha determinato il protrarsi del periodo di crisi economica soprattutto a carico delle PMI, è opportuno, anche in coerenza con gli indirizzi nazionali, che le medesime disposizioni - scadute al termine della stagione balneare 2020 in considerazione del loro carattere transitorio ed eccezionale - siano riproposte anche per la prossima stagione balneare 2021.

Le integrazioni contenute nel testo normativo in questione attengono, pertanto, alla mera riproposizione delle deroghe - valevoli nella precedente formulazione per la sola stagione balneare 2020 - anche per la prossima stagione balneare 2021. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 1 introduce il comma 3 bis all'articolo 14 della l.r. 17/2005, disponendo che, per la sola stagione estiva 2021, al fine di facilitare il rispetto delle misure di distanziamento e di sicurezza per contenere la diffusione del virus Covid-19, i comuni autorizzino l'ampliamento delle concessioni demaniali rientranti nella fattispecie di cui al comma 2, lettera b), n.3), a seguito di richiesta dei titolari, corredata da idonea documentazione.

La presente legge riveste *in re ipsa* i caratteri della indifferibilità e dell'urgenza e, pertanto, è idonea ad essere portata alla cognizione dell'attuale Consiglio regionale.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Dal punto di vista finanziario, dalla presente legge, trattandosi di semplici variazioni temporanee della norma, non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.

L'articolo 1 ha natura ordinamentale in quanto, al comma 1, integra l'articolo 14 della legge regionale n. 17/2005 come modificato dalla l.r. n.13/2020, prevedendo l'applicabilità della deroga - introdotta al n. 3) dell'articolo 14 per la sola stagione balneare 2020 - anche alla stagione balneare 2021.

Al comma 2, l'articolo 1 introduce disposizioni di carattere ordinamentale che prevedono che i comuni, esclusivamente per la stagione estiva 2021, autorizzino



Consiglio regionale della Calabria

l'ampliamento per le concessioni demaniali ex art. 14, comma 2, lettera b), numero 3) della l.r. 17/2005 su richiesta dei titolari di concessioni turistico-balneari, corredata da idonea documentazione che individui esattamente lo spazio demaniale da utilizzare in ampliamento, senza necessità di presentare ulteriori richieste istruttorie, garantendo quindi al contempo una semplificazione procedurale per l'aumento degli spazi a disposizione degli stabilimenti balneari e il rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale per contenere l'emergenza epidemiologica in atto da Covid-19. Il tutto senza comportare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 2 ha natura ordinamentale in quanto integra il comma 8 dell'articolo 27 della l. r. 17/2005, come modificato dalla l.r. n.13/2020, prevedendo l'applicabilità delle disposizioni eccezionali e transitorie - introdotte ai commi 4,5,6 e 7 del medesimo art. 27 per la sola stagione balneare 2020 - anche alla stagione balneare 2021.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, che comprova la natura ordinamentale della presente legge alla luce delle considerazioni sopra richiamate.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (Allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1: Oneri finanziari

.	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1, comma 1	Ha natura ordinamentale in quanto integra l'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) come modificato dalla l.r. n.13/2020,			0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	prevedendo l'applicabilità della deroga - introdotta al n. 3) dell'art. 14 per la sola stagione balneare 2020 - anche alla stagione balneare 2021.			
Art. 1, comma 2	Introduce disposizioni di carattere ordinamentale che prevedono che i comuni, esclusivamente per la stagione estiva 2021, autorizzino l'ampliamento per le concessioni demaniali ex art. 14, comma 2, lettera b), numero 3) della l.r. 17/2005 su richiesta dei titolari di concessioni turistico-balneari, corredata da idonea documentazione che individui esattamente lo spazio demaniale da utilizzare in ampliamento, senza necessità di presentare ulteriori richieste istruttorie, garantendo quindi al contempo una semplificazione procedurale per l'aumento degli spazi a disposizione degli stabilimenti balneari e il rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale per contenere l'emergenza epidemiologica in atto da Covid-19.			0,00 €
Art. 2	L'articolo 2 ha natura ordinamentale in quanto integra il comma 8 dell'articolo 27 della l. r. 17/2005, come modificato dalla l.r. n.13/20, prevedendo l'applicabilità delle disposizioni eccezionali e transitorie - introdotte ai commi 4,5,6 e 7 del medesimo art.27 per la sola stagione balneare 2020 - anche alla stagione balneare 2021			0,00 €
Art. 3	Prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale			0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

Art. 4	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.			0,00 €
--------	--	--	--	--------

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Considerato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale non sono indicati i criteri di quantificazione.

Tabella 2: Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma/Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
//	//	//	//	//

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Integrazioni all'articolo 14 della l.r. 17/2005)

1. Nel comma 2, lettera b), n. 3) dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), dopo la parola "2020" sono inserite le seguenti "e per la stagione balneare 2021".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 17/2005, è inserito il seguente: "3 bis. Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economico-finanziaria determinata dall'emergenza sanitaria ancora in atto e di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per contenere la diffusione del virus Covid-19, le concessioni demaniali di cui al comma 2, lettera b), numero 3), sono autorizzate dai comuni, esclusivamente per la stagione estiva 2021, entro quindici giorni successivi alla richiesta effettuata dai titolari di concessioni turistico-balneari, contenente idonea documentazione attestante la esatta individuazione dello spazio demaniale da utilizzare in ampliamento, se rientranti nei casi e nei limiti di cui al citato numero 3).".

Art. 2

(Integrazioni all'articolo 27 della l.r. 17/2005)

1. L'articolo 27 della l.r. 17/2005 è così integrato:

a) nel comma 4, dopo la parola "2020" sono inserite le seguenti "e per la stagione balneare 2021";

b) nel comma 7, dopo la parola "2020" sono inserite le seguenti "e per la stagione balneare 2021";

c) nel comma 8, dopo la parola "2020" sono inserite le seguenti "e per la stagione estiva 2021".

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.